Allegato "A" alla DGR n. 1663 del 5 luglio 2005
Piano di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti. Versione 2005 - 2006

Indice

1. Le principali caratteristiche del settore vitivinicolo veneto
2. Il recente sviluppo della produzione vitivinicola veneta
   - Superfici, estirpazioni e nuovi impianti
   - I prodotti della trasformazione
3. Gli orientamenti della politica vitivinicola regionale
   - Azioni per la programmazione delle produzioni, la tutela ed il controllo del settore
4. Piano di ristrutturazione e riconversione viticola
   - Obiettivi generali e specifici del Piano
   - La durata del Piano
   - Localizzazione degli interventi
   - Definizioni
   - Tipologie degli interventi ammessi
   - Costi minimi di impianto
   - Le norme che garantiscono il rispetto del potenziale produttivo
   - La dimensione minima e massima della particella
   - Livelli del sostegno per ettaro
   - Bacini viticoli omogenei e definizione degli interventi ammissibili
5. Procedure generali di attuazione del Piano
   - Premessa
   - Soggetti beneficiari
   - Soggetti richiedenti
   - Modelli di domanda
   - Presentazione delle istanze
   - Ricevibilità delle domande
   - Istruttoria delle domande ricevibili
   - Graduatoria delle istanze
   - Pagamento anticipato dell'aiuto
   - Realizzazione delle opere
   - Diminuzione o revoca del contributo
6. Le attività orizzontali al Piano
   - Modifiche al piano
   - Sorveglianza
   - Controlli
   - Esclusioni e decadenze
   - Sanzioni
   - Norme generali

Piano di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti

Omissis

4. Piano di ristrutturazione e riconversione viticola

Obiettivi generali e specifici del piano

Tenuto conto dei contenuti del Piano per la ristrutturazione del settore vitivinicolo, nell'ambito del Piano regionale per lo sviluppo agricolo e forestale (PSRAF), di cui alla Lr 1/91, tenuto conto degli obiettivi di consolidamento e rilancio della vitivinicoltura di cui alle Conferenze regionali per l'agricoltura, riportate per estratto al capitolo 3 del presente allegato e preso atto di quanto prevede l'articolo 11 e seguenti del regolamento CE 1493/99, che istituisce il presente regime di aiuti, si definiscono i seguenti obiettivi specifici a cui si vedono conformare le azioni del presente Piano:

- adeguare la struttura viticola ai nuovi orientamenti dei consumi
- adottare modelli produttivi che possano esprimere più elevati livelli qualitativi
- adottare sistemi di gestione viticola che rendano più efficiente ed economica l'attività

La durata del Piano

Considerato che, nell'arco di vigenza dell'attuale regolamentazione comunitaria, potranno verificarsi significativi mutamenti delle condizioni di mercato, si prevede di realizzare due distinti piani di ristrutturazione e riconversione della durata ciascuno di cinque anni.

Localizzazione degli interventi

Il presente piano si applica all'intero territorio regionale, nell'ambito dei bacini omogenei viticoli.

Definizioni

Bacino: è il territorio omogeneo di intervento interessato dall'applicazione del Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e corrisponde all'estensione di una o più denominazioni di origine, qualora l'area presenti le medesime caratteristiche pedoclimatiche, il medesimo modello viticolo o l'esigenza di attuare le iniziative in modo coordinato.

Avepa. Azienda Veneta per i pagamenti in agricoltura;

Per quanto non espressamente definito al presente capitolo si fa riferimento alle definizioni di cui allegato B della Deliberazione della Giunta Regionale del 29 ottobre 2000, n° 3076.

Tipologie degli interventi ammessi

Le tipologie di intervento ammissibili al regime di aiuti previsto dal presente piano sono:

1. Ristrutturazione: reimpianto di vigneto nella stessa superficie oggetto di estirpazione, con la medesima varietà, utilizzando forme di allevamento o sesti di impianto diversi da quelli del vigneto estirpato;

2.1. Riconversione: reimpianto di vigneto nella stessa superficie oggetto di estirpazione, secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite, con varietà diverse da quelle del vigneto estirpato;

2.2. Riconversione mediante la sostituzione di piante: estirpazione totale delle viti e messa a dimora di materiale di moltiplicazione vegetale di varietà diverse da quelle estirpate, mantenendo la struttura (palificazione, ferri, ecc.) già esistente;

2.3 Riconversione mediante sovrainnesto: modifica della varietà mediante la tecnica del sovrainnesto, mantenendo inalterati gli altri elementi dell'impianto;

2.4 Riconversione mediante sovrainnesto e adattamento della forma di allevamento: modifica della varietà mediante la tecnica del sovrainnesto e modifica della forma di allevamento;

3 Ricollocazione: reimpianto del vigneto in una superficie diversa rispetto a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, secondo lo stesso sistema di coltivazione e utilizzando la medesima varietà.

Le scelte in ordine alla varietà di vite, la forma di allevamento e ai sesti di impianto devono rispettare le indicazioni contenute nelle schede di bacino, ad esclusione dei precedenti punti 2.2. e 2.3. per i quali è ammesso un numero di ceppi minimi inferiori a quelli previsti.

Inoltre, le tipologie di intervento sopra indicate devono in ogni caso prevedere soluzioni più idonee alla meccanizzazione delle operazioni colturali, compresa la raccolta.

Costi minimi d'impianto

Nell'ambito delle tipologie ammesse, il costo per la realizzazione di un ettaro di vigneto, stimato sulla base dei prezzi dei materiali e servizi ordinariamente impiegati, è descritto nella tabella a fine capitolo.

Di seguito si riportano per ciascun gruppo di forme di allevamento, sulla base di un numero minimo di ceppi minimi per ettaro, il relativo costo:

descrizione	ceppi minimi per ettaro	costo realizzazione 1 ha di vigneto	costo per il sovrainnesto di 1 ettaro di vigneto
	n°	€	€
cortina semplice	2.500	17.514,09	8.392,42
sylvoz	2.200	16.761,09	7.385,33

cordoni speronati, Guyot, doppio capovolto	3.000	22.110,14	10.070,91
GDC	3.500	27.653,85	11.749,39
pergole inclinate unilaterali o pergolette	3.300	29.026,53	8.392,42

Il costo per il sovrainnesto e adattamento della forma di allevamento di 1 ettaro di vigneto allevato a pergola veronese, da trasformarsi in pergola inclinata unilaterale o pergoletta unilaterale oppure in GDC è stimato in € 12.524,08.

Le norme che garantiscono il rispetto del potenziale produttivo

Al fine di rispettare il vincolo a non aumentare il potenziale produttivo, a livello di ciascun bacino viticolo omogeneo, l'impianto ammissibile ai benefici è di norma realizzato utilizzando diritti di reimpianto generati dall'estirpazione di vigneti del medesimo conduttore.

Tuttavia, tenuto conto dell'esperienza maturata nell'ambito di interventi analoghi (Reg. CEE 458/80 e Reg. CE 2052/88, ob. 5b), che ha evidenziato una diminuzione della capacità produttiva a seguito dell'adozione di modelli viticoli adeguati a produzioni di qualità, in deroga a tale principio, può essere ammesso al premio anche l'impianto eseguito in virtù di un diritto di reimpianto parzialmente o totalmente acquisito da terzi, proveniente altresì da fuori regione.

Nel caso di diritti acquisiti al fine di determinare le tipologie di intervento, il titolo del diritto deve riportare anche le caratteristiche del vigneto che ha generato il diritto (varietà, forme di allevamento, sesto d'impianto). Qualora tali informazioni non fossero presenti nell'attestato, possono essere oggetto di una specifica certificazione dell'ufficio che ha istruito la pratica di estirpo.

Al fine di garantire il rispetto del vincolo a non incrementare il potenziale produttivo, così come previsto all'articolo 15, lettera c), del Regolamento CE 1493/99, qualora il "*vigneto*" da realizzarsi sia destinato a produrre vini a IGT ed il prodotto ottenuto dal "*vigneto*" da sostituire o da sovrainnestare sia stato designato con la DO, è ammessa ai benefici una superficie inferiore a quella realizzata nella misura unica del 10%.

La dimensione minima e massima della "particella"

In attuazione dell'art. 13, lett. a), del Reg. CE 1227/00, risulta necessario stabilire il requisito minimo di superficie vitata, per ciascun bando, che si intende realizzare con il sostegno comunitario e la dimensione minima del vigneto realizzato.

Nel caso di domande di aiuto di singole aziende viticole, la dimensione minima del vigneto che può essere oggetto di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione è pari a 0,50 ettari, a prescindere dalle tipologie di intervento.

Nel caso di interventi pluriaziendali, la dimensione minima complessiva, all'atto della presentazione della domanda, è pari a 5 ettari mentre la dimensione minima a livello di beneficiario finale è di 0,5 ettari. Tuttavia, sono fatte salve le eventuali dimensioni minime inferiori indicate nell'ambito dei singoli bacini omogenei viticoli.

E’ fissata altresì una dimensione massima della superficie vitata aziendale oggetto di aiuto pari a 3 ettari. Tuttavia, nel caso di istanze relative a superfici superiore a tale valore massimo, l’ammissibilità dell’aiuto per la superficie supplementare è subordinata alla disponibilità finanziaria annuale, nel rispetto dei livelli di sostegno unitari stabiliti dal presente piano.

Per quanto riguarda la superficie minima vitata risultante dalla ristrutturazione e riconversione, in considerazione dell’applicazione obbligatoria del pagamento anticipato, essa dovrà risultare non inferiore all’80% delle dimensioni minime richieste per ogni singolo beneficiario.

Livelli del sostegno per ettaro

Nel rispetto delle disposizioni previste dal capo III del titolo II del Reg. CE 1493/99, il sostegno è erogato nella forma di indennizzo per le perdite di entrate e di contributo ai costi di ristrutturazione.

L’indennizzo per le perdite di entrate può assumere sia la forma di autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e nuove, per un periodo non superiore a tre anni, nel rispetto delle procedure definite dalla deliberazione 2257/03, sia di un indennizzo finanziario forfettizato per ettaro.

Il contributo al costo di ristrutturazione e riconversione è modulato in funzione:

a) dell’utilizzazione da parte del beneficiario di diritti di reimpianto propri o acquisiti;
b) dell’utilizzazione da parte del beneficiario di diritti di reimpianto aziendali che hanno avuto origine da una estirpazione precedente al presente Piano;
c) della coesistenza per la durata massima di 3 campagne sia del vigneto reimpiantato che del vigneto da estirpare;
d) del ricorso alla pratica del sovrainnesto.

Al fine di snellire le procedure amministrative e garantire un’adeguata capacità di spesa entro i ristretti termini imposti dalla normativa comunitaria, si ritiene di non adottare altri livelli di modulazione riferiti ad esempio all’orografia dei terreni interessati agli interventi e di prevedere il pagamento di importi forfetari.

Pertanto, il livello del sostegno forfetario per ettaro è di:

1. € 7.326,46 (£ 14.186.000), nel caso di utilizzazione di diritti di reimpianto della medesima azienda in conduzione dello stesso beneficiario e che hanno avuto origine da estirpazioni effettuate nel corso di applicazione del presente Piano;
2. € 6.960,03 (£. 13.476.500), nel caso di utilizzazione di diritti di reimpianto della medesima azienda che hanno avuto origine da estirpazioni precedenti al presente Piano;
3. € 6.593,61 (£ 12.767.000), nel caso in cui l’intervento di ristrutturazione avvenga in forza di un diritto di reimpianto acquisito, nonché della coesistenza sia del vigneto reimpiantato che del vigneto da estirpare;

3.1. € 3.663,23 (£ 7.093.000), nel caso di riconversione mediante sovrainnesto;
3.2. € 5.494,59 (£ 10.639.000), nel caso di riconversione mediante sovrainnesto e adattamento della forma di allevamento;
3.3. € 3.034,18 (£ 5.875.000) nel caso di riconversione mediante sostituzione totale delle piante di vite.

Qualora nella realizzazione dei lavori di cui ai punti 1., 2.1., 2.4. e 3. del capitolo "Tipologie degli interventi ammessi", il beneficiario utilizzi, totalmente o anche parzialmente, materiali usati di provenienza aziendale (pali, ferri, ecc.) gli importi di cui ai punti 1., 2., 3. e 3.2. del presente capitolo sono ridotti di una somma pari a € 1.032,91 (lire 2.000.000) per ettaro.
Tali livelli di aiuto risultano essere compatibili con i limiti posti dall'art. 13, par. 3, del Reg. CE 1493/99, che stabilisce che il contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e riconversione non può superare il 50% dei costi comprovati al precedente punto "Costi minimi d'impianto" per le varie tipologie ammesse dal presente Piano.

Bacini viticoli omogenei veneti
Elenco

n°	descrizione
1	della pianura veneziana del Veneto orientale
2	della pianura trevigiana orientale
3	della pianura trevigiana occidentale
4	delle colline trevigiane
5	della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale
6	della collina padovana
7	del vicentino centro meridionale
8	del vicentino centro settentrionale
9	del soavese
10	veronese centrale
11	veronese settentrionale
12	del Garda e delle colline moreniche
13	della pianura veronese
14	della pianura di Merlara
15	delle Dolomiti

NB: Nelle schede che seguono sono riportate le varietà ammesse per ciascuna DO e IGT, le forme di allevamento consentite, l'elenco delle varietà a sviluppo vigoroso e a sviluppo meno vigoroso ed infine le superfici minime oggetto della richiesta di benefici.

Nelle aree a DO, se l'intervento è volto ad ottenere vigneti atti a produrre vini a DOCG e DOC, possono essere ammesse ai benefici esclusivamente le varietà obbligatorie ai fini dell'iscrizione della superficie vitata all'apposito albo dei vigneti ed elencate nella scheda; tali superfici, a conclusione dei lavori, devono essere iscritte obbligatoriamente nel pertinente albo dei vigneti. Qualora invece il vigneto da realizzarsi è volto all'ottenimento di vini a IGT le varietà ammissibili sono quelle previste per la produzione dei vini a IGT della zona, con esclusione delle varietà obbligatorie per l'iscrizione alle DOC.
Nelle zone non comprese nelle aree a DOC le varietà ammissibili sono quelle previste per la produzione dei vini ai IGT ed elencate nella scheda.
Qualora a fianco della varietà siano indicate delle limitazioni relative per esempio a talune caratteristiche pedologiche o di fertilità, ne vengono delimitati gli ambiti.
Qualora, infine, il richiedente faccia ricorso alle facoltà, situazioni ed elementi particolari, contraddistinti dalla lettera [a], deve dichiararli nella descrizione del "*vigneto*" post, del modello di domanda.

Bacino 1 "della pianura veneziana del veneto orientale"

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a est della città di Venezia. Comprende le aree a DOC Lison-Pramaggiore e Piave.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lison-Pramaggiore	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Riesling italico, Riesling, Verduzzo friulano, Sauvignon, Merlot, Malbech, Cabernet franc, Carmenère, Cabernet sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Piave	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Verduzzo friulano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese e Pinot nero.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT *(nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà "principali", di cui all'art.2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra)*	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot nero, Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbech, Manzoni bianco (limitatamente alle aree poco fertili)[a], Ancellotta, Malvasia istriana, Franconia, Traminer aromatico e Refosco dal peduncolo rosso
Forme di allevamento consentite	Cordone libero o pendente (meglio noto come: cortina semplice) (1) ceppi minimi n° 2.700 (2) ceppi minimi n° 3.000
	Sylvoz (1) ceppi minimi n° 2.300 (2) ceppi minimi n° 2.800
	Cordoni speronati, guyot (1) ceppi minimi n° 3.200 (2) ceppi minimi n° 3.500
	GDC (1) ceppi minimi n° 3.300 (2) ceppi minimi n° 3.800
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Tocai friulano, Carmenère, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso, Malvasia istriana
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari: 0,50 per l'intero bacino
Superficie minima oggetto di	ettari: 0,40 per l'intero bacino

sostegno per singola azienda, nel quadro di un progetto coordinato	

Bacino 2 “della pianura trevigiana orientale”

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a est delle città di Treviso e Montebelluna e a sud della DOC Conegliano-Valdobbiadene. Comprende l’area trevigiana della DOC Piave.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Piave	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Verduzzo trevigiano, Verduzzo friulano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Pinot nero, Raboso Piave e Raboso veronese.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT *(nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà “principali”, di cui all’art.2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra)*	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Verduzzo, Pinot nero, Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbech, Manzoni bianco (limitatamente alle aree poco fertili)[a], Malvasia istriana, Prosecco (limitatamente alle aree poco fertili)[a] e Refosco dal peduncolo rosso
Forme di allevamento consentite	cordone libero o pendente (meglio noto come: cortina semplice) (1) ceppi minimi n° 2.700 (2) ceppi minimi n° 3.000
	Sylvoz (1) ceppi minimi n° 2.300 (2) ceppi minimi n° 2.800
	cordoni speronati, guyot (1) ceppi minimi n° 3.200 (2) ceppi minimi n° 3.500
	GDC (1) ceppi minimi n° 3.000 (2) ceppi minimi n° 3.300
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Prosecco, Tocai friulano, Carmenère, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso e Malvasia istriana
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari: 0,50 per l’intero bacino
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda, nel quadro di un progetto coordinato	ettari: 0,30 per l’intero bacino

Bacino 3 “della pianura trevigiana occidentale”

elementi	descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura posta a ovest delle città di Treviso e Montebelluna. Attualmente non è interessata da alcuna denominazione di origine
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT Marca trevigiana	Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Pinot nero, Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbech, Manzoni bianco (limitatamente alle aree poco fertili)[a], Malvasia istriana, Prosecco (limitatamente alle aree poco fertili)[a] e Refosco dal

	peduncolo rosso
Forme di allevamento consentite	cordone libero o pendente (meglio noto come: cortina semplice) (1) ceppi minimi n° 2.700 (2) ceppi minimi n° 3.000
	Sylvoz (1) ceppi minimi n° 2.300 (2) ceppi minimi n° 2.800
	cordoni speronati, guyot e doppio capovolto (1) ceppi minimi n° 3.200 (2) ceppi minimi n° 3.500
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Tocai friulano, Carmenère, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso, Malvasia istriana e Prosecco
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari: 0,50 per l'intero bacino
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda, nel quadro di un progetto coordinato	ettari: 0,30 per l'intero bacino

Bacino 4 "delle colline trevigiane"

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'intero sistema collinare trevigiano a partire dal confine con la provincia di Pordenone per arrivare al confine con la provincia di Vicenza. Comprende le aree a DOC Conegliano-Valdobbiadene, Montello e Colli Asolani e Colli di Conegliano
Varietà ammesse per la produzione della DOC Conegliano-Valdobbiadene	Prosecco e le varietà complementari Verdiso, Bianchetta, Perera e Prosecco lungo. – Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Chardonnay (per la produzione dei vini da destinare alla elaborazione del Prosecco Spumante)
Varietà ammesse per la produzione della DOC Montello e Colli Asolani	Prosecco, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère. – Pinot nero (per la produzione dei vini da destinare alla elaborazione del Prosecco Spumante)
Varietà ammesse per la produzione della DOC Colli di Conegliano	Manzoni bianco, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Sauvignon, Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Incrocio Manzoni 2.15, Marzemino, Boschera, Prosecco e Verdiso
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT *(nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà "principali", di cui all'art.2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra)*	Riesling, Sauvignon, Malbech, Manzoni bianco, Marzemino, Muller Thurgau, Pinot nero, Traminer aromatico, Malvasia istriana, Syrah, Wildbacher, Prosecco e Verdiso
Forme di allevamento consentite (*la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre la DOC Colli di Conegliano non deve essere inferiore a quella prevista nel disciplinare di produzione*)	Sylvoz (1) ceppi minimi n° 2.200 (2) ceppi minimi n° 2.500
	Cordoni speronati, guyot e doppio capovolto (1) ceppi minimi n° 2.800 (2) ceppi minimi n° 3.300
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Prosecco, Perera, Verdiso, Carmenère, Marzemino, Boschera, Muller Thurgau e Malvasia istriana

(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari: 0,50 per l'intero bacino
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda, nel quadro di un progetto coordinato	ettari: 0,20 per l'area della DOC Colli di Conegliano-Torchiato di Fregona - 0,30 per il rimanente bacino

Bacino 5 "della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale"*

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'area pianeggiante della provincia di Padova, con esclusione delle aree atte a produrre le DOC Colli Euganei e Merlara, della provincia di Rovigo e della pianura veneziana non inclusa nel Bacino 1. Il territorio è interessato dalle DOC Bagnoli di sopra o Bagnoli, Riviera del Brenta e Corti Benedettine del Padovano
Varietà ammesse per la produzione della DOC Bagnoli di sopra o Bagnoli	Raboso Piave, Raboso veronese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Chardonnay, Sauvignon e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Riviera del Brenta	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Tocai friulano.
Varietà ammesse per la produzione della Corti Benedettine del Padovano	Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon, Tocai friulano e Moscato giallo.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (nelle zone a DOC *non sono ammesse per la produzione IGT le varietà "principali", di cui all'art.2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra)*	Prov. di Padova: Marzemino, Malvasia istriana, Moscato bianco, Prosecco (limitatamente alle aree poco fertili)[a], Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco (limitatamente alle aree poco fertili)[a], Malbech, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese e Refosco dal peduncolo rosso
	Prov. Di Rovigo: quelle ammesse dalla classificazione comunitaria
	Prov. Di Venezia: Marzemino, Malvasia istriana, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco (limitatamente alle aree poco fertili), Tocai friulano, Verduzzo friulano, Malbech, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carmenère.
Forme di allevamento consentite (*la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre le DOC Riviera del Brenta e Corti Benedettine del Padovano, non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel disciplinare di produzione*) (*la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti destinati alle altre tipologie di produzione è quella indicata accanto*)	Cordone libero o pendente (meglio noto come: cortina semplice) (1) ceppi minimi n° 2.500 (2) ceppi minimi n° 2.800
	Sylvoz (1) ceppi minimi n° 2.200 (2) ceppi minimi n° 2.500
	Cordoni speronati, guyot e doppio capovolto (1) ceppi minimi n° 3.000 (2) ceppi minimi n° 3.500
	GDC (1) ceppi minimi n° 3.500 (2) ceppi minimi n° 4.000
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Tocai friulano, Carmenère, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso, Malvasia istriana, Marzemino e Prosecco

(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari: 0,50 per l'intero bacino
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda, nel quadro di un progetto coordinato	ettari: 0,30 per l'intero bacino

(*): scheda modificata con DGR 2737/2004

Bacino 6 "della collina padovana"

elementi	descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'intera area della DOC Colli Euganei
Varietà ammesse per la produzione della DOC Colli Euganei	Garganega, Prosecco, Tocai friulano, Sauvignon, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Barbera, Raboso veronese, Moscato bianco, Moscato giallo e Pinella.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT Veneto	Riesling, Pinot grigio, Pinot nero, Syrah, Manzoni bianco e Marzemino
Forme di allevamento consentite	cordone libero o pendente (meglio noto come: cortina semplice - consentito solo nelle aree pianeggianti)[a] (1) ceppi minimi n° 2.800 (2) ceppi minimi n° 3.000
	Sylvoz (1) ceppi minimi n° 2.200 (2) ceppi minimi n° 2.500
	cordoni speronati, guyot e doppio capovolto (1) ceppi minimi n° 3.200 (2) ceppi minimi n° 3.500
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Garganega, Tocai friulano, Sauvignon, Barbera, Moscato giallo, Pinella, Marzemino, Carmenère, Rabosi e Prosecco
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari: 0,50 per l'intero bacino
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda, nel quadro di un progetto coordinato	ettari: 0,20 per l'intero bacino

Bacino 7 "del vicentino centro meridionale"

elementi	descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa il sistema collinare posto a sud della città di Vicenza e le pianure meridionali, L'area è quasi totalmente interessata dalla DOC Colli Berici
Varietà ammesse per la produzione della DOC Colli Berici	Tocai italico, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère, Tocai rosso e Garganega
Varietà ammesse per la produzione della DOC Arcole	Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e Merlot.
Varietà ammesse per la produzione	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni

della DOC Vicenza	bianco, Moscato bianco, Riesling italico, Riesling, Garganega, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (nelle sole aree collinari idonee)[a], Raboso veronese
Altre varietà ammesse nell'area DOC Colli Berici e Vicenza	Marzemino, Refosco dal peduncolo rosso, Prosecco e Syrah
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (*nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà "principali", di cui all'art.2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra)*	Garganega, Tocai italico, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso veronese, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso e Cabernet Franc
Forme di allevamento consentite (*la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre la DOC Arcole non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel disciplinare di produzione*) (*la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti destinati alle altre tipologie di produzione è quella indicata accanto*)	cordone libero o pendente [meglio noto come: cortina semplice- consentito solo in pianura (4)] [a] (1) ceppi minimi n° 3.000 (2) ceppi minimi n° 3.300 Sylvoz (o casarsa) (5) [a] (1) ceppi minimi n° 3.000 (2) ceppi minimi n° 3.000 cordoni speronati, guyot e doppio capovolto (1) ceppi minimi n° 3.300 (2) ceppi minimi n° 3.500 GDC [consentito solo in pianura (4)] [a] (1) ceppi minimi n° 3.000 (2) ceppi minimi n° 3.300 pergola unilaterale … (3) ceppi minimi n° 3.000 (*consentita esclusivamente per la Garganega*)
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Garganega, Tocai friulano, Carmenère, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso, Prosecco e Marzemino
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari**:** 0,50 per l'intero bacino
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda, nel quadro di un progetto coordinato	ettari: 0,30 per le aree collinari[a] e 0,40 per le rimanenti aree del bacino

(3) inclinata (trentina) o pergoletta mono o bilaterale veronese-
(4) e nelle aree pedocollinari – come da delimitazione allegata
(5) nelle aree di pianura e pedocollinari di cui al punto (4) il numero minimi di ceppi è rispettivamente di 2.500 e di 2.700

Bacino 8 "del vicentino centro settentrionale"

elementi	descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa l'arco collinare che partendo da Gambellara arriva ai confini della provincia di Treviso. E' compreso in tale bacino la pianura posta a nord della città di Vicenza. L'area è interessata dalle DOC Gambellara, Lessini Durello (di prossima radicale modifica) e Breganze. Come per il bacino 7 il territorio è interessato anche alla DOC Vicenza
Varietà ammesse per la produzione della DOC Gambellara	Garganega, altri vitigni complementari con esclusione in ogni caso del Trebbiano toscano.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lessini Durello (prossimamente Monti Lessini)	Durella, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero, Chardonnay, Garganega, Merlot, Carmenère, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc
Varietà ammesse per la produzione	Vespaiola Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero,

della DOC Breganze	Chardonnay, Tocai friulano, Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carmenère.
Altre varietà ammesse nelle sole aree collinari o della pianura ricca di scheletro dell'intero bacino[a]	Prosecco e Syrah
Varietà ammesse per la produzione della DOC Vicenza	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni bianco, Moscato bianco, Riesling italico, Riesling, Garganega, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (nelle sole aree collinari idonee), Raboso veronese
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT (*nelle zone a DOC di cui sopra, sono escluse le varietà "principali" di cui all'art.2 del disciplinare di produzione*	Garganega, Tocai italico, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pedevenda (solo per i comuni compresi nella DOC Breganze), Carmenère, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc
Forme di allevamento consentite	Cordone libero o pendente (meglio noto come: cortina semplice- consentito solo in pianura) (4) [a] (1) ceppi minimi n° 3.000 (2) ceppi minimi n° 3.000
	Sylvoz (limitatamente alle aree di pianura anche il Casarsa) [a] (1) ceppi minimi n° 2.800 (2) ceppi minimi n° 2.800
	cordoni speronati, guyot e doppio capovolto (4) (1) ceppi minimi n° 3.300 (2) ceppi minimi n° 3.500
	GDC (non è consentito nella DOC Breganze e nelle rimanenti aree collinari del Bacino) [a] (1) ceppi minimi n° 3.000 (2) ceppi minimi n° 3.300
	pergola unilaterale … (3) ceppi minimi n° 3.000 (*consentita esclusivamente per la Garganega e la Durella*)
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Garganega, Tocai friulano, Carmenère, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso, Prosecco, Vespaiola e Marzemino
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari**:** 0,50 per l'intero bacino
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda, nel quadro di un progetto coordinato	ettari: 0,30 le aree incluse nelle DOC Gambellara e Lessini Durello – 0,20 per le aree incluse nella DOC Breganze, fino ai confini con la provincia di Treviso[a], - 0,40 per le rimanenti aree del bacino

(3) inclinata (trentina) o pergoletta mono o bilaterale veronese-
(4) nelle aree del "Breganze", con elevata pendenza, in terreni talvolta terrazzati, il numero minimi di ceppi è ridotto a 2.800 – 3.000

Bacino 9 "del soavese e delle colline veronesi orientali"

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende le aree a DOC Soave e Monti Lessini e le aree collinari poste a nord di detta denominazione. Come per i bacini 10, 11 e 12 il territorio è interessato anche alla DOC Garda
Varietà ammesse per la produzione della DOC Soave	Garganega e gli altri vitigni complementari Trebbiano di Soave, Pinot bianco e Chardonnay
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lessini Durello (prossimamente Monti Lessini)	Durella, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero, Chardonnay, Garganega, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (nelle sole aree collinari idonee) [a], Marzemino, Corvina e Barbera
Varietà ammesse per la produzione	Muller Thurgau (nelle sole aree collinari idonee), Manzoni Bianco

dei vini IGT Verona o veronese	(nelle sole aree collinari idonee), Syrah e Teroldego
Forme di allevamento consentite	cordone libero o pendente (meglio noto come: cortina semplice- consentito solo in pianura) [a] (1) ceppi minimi n° 3.300 (2) ceppi minimi n° 3.500
	Sylvoz (limitatamente alle aree di pianura anche il Casarsa) (1) ceppi minimi n° 3.300 (2) ceppi minimi n° 3.300
	cordoni speronati, guyot e doppio capovolto (1) ceppi minimi n° 3.300 (2) ceppi minimi n° 3.500
	GDC (è consentito limitatamente alle sole aree pianeggianti del Bacino) [a] (1) ceppi minimi n° 3.500 (2) ceppi minimi n° 3.800
	pergola unilaterale … (3) ceppi minimi n° 3.300 (*consentite esclusivamente per la Garganega, la Corvina e la Durella – per lo Chardonnay nelle sole aree collinari*)
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Corvina, Tocai friulano, Carmenère, Marzemino, Garganega, Trebbiano di Soave, Durella e Cortese
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari**:** 0,50 per l'intero bacino
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda, nel quadro di un progetto coordinato	ettari: 0,40 per le aree di pianura e i fondovalle[a] - 0,20 per le aree collinari collocata a nord della linea definite "unghia del monte" incluse nelle DO Soave e l'intero territorio della DOC Monti Lessini

(3) inclinata (trentina) o pergoletta mono o bilaterale veronese-

Bacino 10 veronese centrale

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende l'area a DOC Valpolicella: comprende altresì le aree collinari poste a nord di detta denominazione. Come per i bacini 9, 11 e 12 il territorio è interessato anche alla DOC Garda
Varietà ammesse per la produzione della DOC Valpolicella	Corvina, Corvinone (solo nelle aree collinari idonee)[a], Molinara e Rondinella
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (nelle sole aree collinari idonee)[a], Marzemino, Corvina e Barbera
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT Verona o veronese	Muller Thurgau (nelle sole aree collinari idonee)[a], Manzoni Bianco (nelle sole aree collinari idonee), Oseletta, Forsellina, Dindarella, Petit verdot, Croatina, Teroldego e Syrah
Forme di allevamento consentite	Cordoni speronati, guyot (1) ceppi minimi n° 3.300 (2) ceppi minimi n° 3.600
	GDC (è consentito limitatamente alle sole aree pianeggianti del bacino)[a] (1) ceppi minimi n° 3.800 (2) ceppi minimi n° 4.000
	pergola unilaterale … (3) ceppi minimi n° 3.300 (*consentita esclusivamente per la Corvina, il Corvinone, la Molinara e la Rondinella*)
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Corvinone, Rondinella, Corvina, Molinara, Tocai friulano, Carmenère, Marzemino, Oseletta e Garganega
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre

Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari: 0,50 per l'intero bacino
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda, nel quadro di un progetto coordinato	ettari: 0,50 per le aree di pianura e i fondovalle[a] - 0,30 le aree collinari poste sopra l'unghia della collina[a]

(3) inclinata (trentina) o pergoletta mono o bilaterale veronese-

Bacino 11 "veronese settentrionale"

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio, in provincia di Verona, che lambisce il fiume Adige e che è interessato dalla DOC Valdadige Come per i bacini 9, 11 e 12 il territorio è interessato anche alla DOC Garda
Varietà ammesse per la produzione della DOC Valdadige	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Muller Thurgau, Riesling italico, Sauvignon, Lambrusco a foglie frastagliate, Schiava gentile, Schiava grigia, Merlot, Pinot nero, Teroldego, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Marzemino, Corvina e Barbera
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Riesling italico, Riesling, Cortese, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot e Pinot nero
Varietà ammesse per la produzione dei vini Verona o veronese	Manzoni Bianco, Malvasia istriana, Moscato giallo, Casetta, e Syrah
Forme di allevamento consentite	cordone libero o pendente (meglio noto come: cortina semplice)- consentito solo in pianura)[a] (1) ceppi minimi n° 3.300 (2) ceppi minimi n° 3.500
	cordoni speronati, guyot (1) ceppi minimi n° 3.000 (2) ceppi minimi n° 3.500
	GDC (è consentito limitatamente alle sole aree pianeggianti del bacino)[a] (1) ceppi minimi n° 3.000 (2) ceppi minimi n° 3.500
	pergola trentina semplice e doppia ceppi minimi n° 3.300
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Lambrusco a foglie frastagliate, Schiave, Corvina, Tocai friulano, Carmenère, Teroldego, Marzemino e Garganega
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari**:** 0,50 per l'intero bacino
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda, nel quadro di un progetto coordinato	ettari: 0,20 per l'intero bacino

Bacino 12 “del Garda e delle colline moreniche veronesi”

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che interessa il sistema collinare che si affaccia sul Garda e comprende le aree a DOC Bianco di Custoza, Bardolino, Lugana e San Martino della Battaglia. Come per i bacini 9, 10 e 11 il territorio è interessato anche alla DOC Garda.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Bianco di Custoza	Garganega, Trebbiano toscano, Tocai friulano, Cortese, Riesling italico, Pinot bianco e Chardonnay
Varietà ammesse per la produzione delle DO Bardolino	Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Sangiovese, Merlot, Cabernet sauvignon, Marzemino e Barbera
Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda	Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Riesling italico, Riesling, Cortese, Sauvignon, Garganega, Cabernet franc, Carmenère, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero (nelle sole aree collinari idonee)[a], Marzemino, Corvina e Barbera
Varietà ammesse per la produzione della DOC Lugana	Trebbiano di Lugana
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT Verona o veronese	Muller Thurgau (nelle sole aree collinari idonee), Manzoni Bianco (nelle sole aree collinari idonee)[a], Malvasia istriana, Oseletta, Forsellina, Dindarella e Syrah
Forme di allevamento consentite	cordone libero o pendente (meglio noto come: cortina semplice- consentito solo in pianura) [a] (1) ceppi minimi n° 3.300 (2) ceppi minimi n° 3.500
	Sylvoz (anche il Casarsa) (1) ceppi minimi n° 3.000 (2) ceppi minimi n° 3.000
	cordoni speronati, guyot e doppio capovolto (1) ceppi minimi n° 3.300 (2) ceppi minimi n° 3.500
	GDC (è consentito limitatamente alle sole aree pianeggianti del Bacino) [a] (1) ceppi minimi n° 3.800 (2) ceppi minimi n° 4.000
	pergola unilaterale inclinata (trentina) ceppi minimi n° 3.300 (*consentita esclusivamente per la Garganega, la Corvina, il Corvinone, la Rondinella e la Molinara*))
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Corvinone, Corvina, Molinara, Tocai friulano, Carmenère, Marzemino, Cortese e Garganega
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari: 0,50 per l’intero bacino
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda, nel quadro di un progetto coordinato	ettari: 0,40 per l’intero bacino

Bacino 13 “della pianura veronese”

elementi	descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la pianura veronese posta a sud dei precedenti bacini 9, 10, 11 e 12 (con esclusione della DOC Merlara). Il territorio è interessato dalla DOC Arcole.
Varietà ammesse per la produzione della DOC Arcole	Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e, Merlot.
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT *(nelle zone a DOC non*	Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Pinot grigio, Manzoni bianco (limitatamente alle aree poco fertili)[a], Raboso

sono ammesse per la produzione IGT le varietà "principali", di cui all'art.2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra)	veronese, Ancellotta; Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Merlot e Malvasia istriana.
Forme di allevamento consentite (*la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti atti a produrre la DOC Arcole non deve essere in ogni caso inferiore a quella prevista nel disciplinare di produzione*) (*la densità minima di ceppi per ettaro per gli impianti destinati alle altre tipologie di produzione è quella indicata accanto*)	cordone libero o pendente (1) ceppi minimi n° 3.500(4) (meglio noto come: cortina semplice) (2) ceppi minimi n° 3.500(4)
	Sylvoz (o casarsa) (2) ceppi minimi n° 3.500(4) (2) ceppi minimi n° 3.500(4)
	cordoni speronati, guyot e doppio capovolto (1) ceppi minimi n° 3.500(4) (2) ceppi minimi n° 3.500(4)
	GDC (1) ceppi minimi n° 3.500(4) (2) ceppi minimi n° 4.000(4)
	pergola unilaterale … (3) ceppi minimi n° 3.000 (*consentita esclusivamente per la Garganega*)
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Tocai friulano, Carmenère, Marzemino, Raboso veronese e Garganega
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari: 0,50 per l'intero bacino
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda, nel quadro di un progetto coordinato	ettari: 0,50 per l'intero bacino

(3) inclinata (trentina) o pergoletta mono o bilaterale veronese-
(4) con esclusione della varietà Garganega per la quale il limite minimo è di 3.000 ceppi/ettaro

Bacino 14 "della pianura di Merlara"

elementi	Descrizione
Descrizione del bacino	Territorio che comprende la DOC Merlara
Varietà ammesse per la produzione della DOC Merlara	Tocai friulano, Malvasia istriana, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carmenère, e Marzemino
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT *(nelle zone a DOC non sono ammesse per la produzione IGT le varietà "principali", di cui all'art.2 del disciplinare di produzione delle DO di cui sopra)*	Prov. di Padova: Marzemino, , Moscato bianco, Prosecco (limitatamente alle aree poco fertili)[a], Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco (limitatamente alle aree poco fertili)[a], Malbech, Raboso Piave, Raboso Piave, Raboso veronese e Refosco dal peduncolo rosso
	Prov. di Verona: Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Pinot grigio, Manzoni bianco (limitatamente alle aree poco fertili)[a], Raboso veronese e Ancellotta
Forme di allevamento consentite	Cordone libero o pendente (1) ceppi minimi n° 2.500 (meglio noto come: cortina semplice) (2) ceppi minimi n° 2.800
	Sylvoz (1) ceppi minimi n° 2.500 (2) ceppi minimi n° 2.800

	Cordoni speronati, guyot e doppio capovolto	(1) ceppi minimi n° 3.000 (2) ceppi minimi n° 3.500
	GDC	(1) ceppi minimi n° 3.500 (2) ceppi minimi n° 4.000
(1) varietà a sviluppo vigoroso	Tocai friulano, Carmenère, Rabosi, Refosco dal peduncolo rosso, Malvasia istriana, Marzemino e Prosecco	
(2) varietà a sviluppo meno vigoroso	tutte le altre	
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari**:** 0,50 per l'intero bacino	
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda, nel quadro di un progetto coordinato	ettari: 0,30 per l'intero bacino	

Bacino 15 "vigneti delle Dolomiti"

elementi	Descrizione	
Descrizione del bacino	Territorio che comprende alcuni dei comuni più occidentali della Valbelluna, in particolare: Arsiè, Fonzaso, Feltre, Seren del Grappa, Cesiomaggiore, Santa Giustina, Alano di Piave, Quero, Vas.	
Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT	Bianchetta trevigiana, Malvasia istriana, Manzoni bianco, Pavana, Riesling, Turca, Pinot bianco, Chardonnay, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero, Trevisana nera.	
Forme di allevamento consentite	Cordoni speronati, guyot e doppio capovolto	ceppi minimi ad ettaro n° 2.500
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda	ettari: 0,30 per l'intero bacino	
Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda, nel quadro di un progetto coordinato		

Tabella di analisi dei costi di impianto

descrizione	forme di allevamento				
	Cordone libero	Sylvoz	cordoni speronati, Guyot, doppio capovolto	GDC	pergole inclinate unilaterali o pergolette
n° di viti per ettaro	2.500	2.200	3.000	3.500	3.300
	€	€	€	€	€

estirpazione vigneto, bonifica del terreno dai residui vegetali eventuale disinfestazione o disinfezione, smaltimento palificazione (1)	2.065,83	2.065,83	2.065,83	2.065,83	4.131,65
livellamento del terreno, aratura e preparazione del suolo, concimazioni organiche e minerali	2.065,83	2.065,83	2.065,83	2.065,83	2.065,83
tracciamento e picchettamento	116,20	103,29	154,94	180,76	121,37
materiale per la palificazione (pali testata e intermedi, tutori minori, filo ferro o altro, ancoraggi, staffaggi, altro materiale), per la pacciamatura e loro messa in opera	4.041,27	4.308,28	6.672,62	8.386,74	8.388,81
materiale di moltiplicazione vegetale e messa a dimora manuale o meccanica	4.519,00	3.976,72	5.422,80	6.326,60	5.965,08
manodopera e materiale di consumo per l'impalcatura delle viti e completamento della struttura	3.227,85	2.840,51	3.873,43	6.326,60	5.965,08
ripresa fallanze (3-5%)	180,76	159,07	216,91	253,06	238,60
spese complementari e accessorie (spese generali ed amministrative, interesse capitale anticipato, beneficio fondiario)	1.297,34	1.241,56	1.637,79	2.048,43	2.150,11
costi ed oneri per l'impianto di 1 ettaro di vigneto	**17.514,09**	**16.761,09**	**22.110,14**	**27.653,85**	**29.026,53**

5. Procedure generali di attuazione del piano

Premessa

Di seguito si descrive la procedura generale e i termini per consentire l'accesso ai benefici previsti dal presente Piano, in conformità alle norme contenute al capo III del Reg. CE 1493/99 e al capo IV del Reg. CE 1227/00.

L'accesso ai benefici è previsto con il meccanismo della domanda a concorso, nell'ambito di un procedimento a graduatoria attuato tramite bando di gara annuale.

Risultano beneficiari del regime di aiuto le aziende singole, nonché quelle inserite in progetti coordinati da organismi o associazioni di settore, e le strutture cooperative di trasformazione, a nome e per conto dei propri soci conferenti, aderenti al progetto.

La concessione dei benefici avviene sulla base della posizione assunta dalle domande in una specifica graduatoria regionale, in ordine decrescente, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento.
La posizione assunta in graduatoria dall'istanza è determinata in base a parametri oggettivi predeterminati.
Il contributo spettante viene pagato per l'intera entità del premio accordato in maniera anticipata, secondo la procedura richiamata dall'art. 15bis, par. 2 del Reg. CE 1227/00, previa costituzione di una cauzione a favore di Avepa.
La ricezione delle domande, gli adempimenti istruttori, gli accertamenti e le verifiche necessarie per procedere all'erogazione dell'aiuto, nonchè i pagamenti sono di competenza dell'Avepa, giusto quanto previsto dal combinato disposto della legge regionale 31/01, della DGR 2275/02 e del DM 12 marzo 2003.

Soggetti beneficiari

Sono beneficiarie del regime di aiuto di cui al presente piano le aziende viticole che realizzano un progetto di ristrutturazione e riconversione dei propri vigneti, sia autonomamente che nell'ambito di un progetto coordinato.
Per progetto coordinato si intende la realizzazione di iniziative a carattere aziendale che, seppure eseguite da beneficiari diversi, sono inserite in un progetto comune di adeguamento dell'offerta viticola alle dinamiche del mercato di uno o più bacini omogenei e che prevede scelte tecniche più restrittive rispetto agli elementi indicati nelle schede di bacino.
Sono altresì soggetti beneficiari, anche le cantine sociali, cioè le imprese costituite in forma di società cooperativa o società equipollente per finalità, scopi statutari e vincoli societari, di seguito denominate per semplicità "organismi richiedenti – beneficiari".

Soggetti richiedenti

Le aziende viticole che intendono realizzare autonomamente le misure previste dal regime comunitario di sostegno presentano alle strutture competenti di Avepa la relativa istanza direttamente o per il tramite delle organizzazioni professionali agricole.
Le istanze relative ad aziende che intendono realizzare le misure nel quadro di un progetto coordinato sono presentate dagli organismi coordinatori.
Sono soggetti abilitati alla presentazione di un progetto coordinato gli organismi economici e interprofessionali di settore (cantine sociali, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine o i rispettivi consorzi) e le associazioni di produttori, di cui al titolo IV del Reg. CE 1493/99.
L'organismo coordinatore è tenuto:

a) ad assumere gli atti deliberativi che lo abilitano alla presentazione del progetto e ad adempiere agli obblighi conseguenti;
b) a indicare gli obiettivi del programma di adeguamento dell'offerta in relazione alle previsioni di evoluzione del mercato;
c) ad assumere la responsabilità della realizzazione delle misure previste, del rispetto dei vincoli e delle scelte operative effettuate, secondo quanto riportato nel modello B;

Le aziende viticole che aderiscono al progetto coordinato devono dare attuazione alle indicazioni di programmazione varietale, di forme di allevamento e delle altre scelte produttive previste dall'organismo coordinatore nel proprio progetto.
Al fine di consentire una più ampia applicazione della presente misura, gli organismi e le associazioni su richiamate sono tenute a consentire la partecipazione al progetto collettivo anche delle aziende non socie.
I soggetti richiedenti si assumono la responsabilità della programmazione fisica e finanziaria degli interventi, della realizzazione degli stessi e del relativo monitoraggio.
Gli organismi richiedenti – beneficiari presentano l'istanza a nome e per conto dei propri associati, assumendosi l'impegno della realizzazione dei lavori, da eseguirsi a carico dei propri associati, in conformità al presente Piano, nonché dei conseguenti vincoli previsti dalla normativa e dal Piano medesimo.

Modelli di domanda

I modelli di domanda sono predisposti da Avepa e sono relativi:

1. modello A alla richiesta di aiuto presentata dalla singola azienda e compilata a cura del conduttore richiedente;
2. modello B alla presentazione del progetto coordinato ed è compilata dai soggetti abilitati, l'istanza deve essere corredata delle domande delle singole aziende (modello A);
3. modello C alla richiesta di aiuto presentata dagli organismi che sono contestualmente sia richiedenti sia beneficiari, tale domanda deve essere integrata delle schede informative relative ai singoli soci aderenti al progetto.

Le domande di aiuto presentate dagli organismi coordinatori, dalle organizzazioni professionali e dai richiedenti-beneficiari devono essere compilate utilizzando l'apposito programma informatico, reso disponibile da Avepa e rinvenibile anche nel sito Internet della Regione. In tal caso alla domanda deve essere allegata altresì copia su supporto magnetico.

Presentazione delle istanze

Le istanze intese a ottenere i benefici di cui all'art. 11 del Reg. CE 1493/99 devono essere presentate ad Avepa, secondo le modalità stabilite dalla medesima Agenzia.
Per ciascuna annualità deve essere presentata dagli interessati una unica domanda per provincia di competenza.
Ciascuna domanda deve essere formulata in modo organico e funzionale e la documentazione deve essere valida dal punto di vista tecnico economico e giuridico nonché idonea a dimostrare il conseguimento degli obiettivi del presente Piano.
La domanda riporta l'importo dell'aiuto richiesto e non può subire successive modifiche in aumento.
Inoltre, non è ammessa la presentazione di istanze relative a interventi**,** da realizzarsi ai sensi del presente Piano, per i quali il soggetto richiedente abbia presentato domanda intesa a beneficiare o abbia già beneficiato di provvidenze comunitarie, statali, regionali o di altre amministrazioni, concesse ai sensi di altre normative, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda.

I requisiti per l'accesso ai benefici e la formazione della graduatoria debbono essere in possesso del richiedente, al più tardi, alla data di chiusura del bando.
Nei casi dei progetti presentati dagli organismi richiedenti – beneficiari alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- la delibera del Consiglio di amministrazione della cantina sociale, con riportate le condizioni e le prescrizioni procedurali di garanzia per i pagamenti dei soci, nonché l'impegno ad aprire uno "conto corrente dedicato" alla specifica misura;
- l'impegno ad eseguire i lavori ed a rispettare i vincoli imposti dal Piano, nonché la delega alla riscossione del premio sottoscritto dai singoli soci.

Ricevibilità delle domande

Le domande presentate vengono sottoposte a una prima analisi, al fine di verificarne la ricevibilità, la cui fase si conclude entro 15 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande.
Durante tale fase viene verificata la ricevibilità in termini di:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
- presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'art.47 del D.P.R 445/2000;
- presenza del codice fiscale del richiedente (per i soggetti esercenti attività agricola è definito dal DPR 503/1999 come Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole – CUAA).

Nel caso in cui anche uno degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente la domanda è irricevibile e non passa alla successiva fase di istruttoria.

Istruttoria delle domande ricevibili

Avepa verifica la presenza e la conformità della documentazione e delle informazioni fornite rispetto a quanto previsto nel presente Piano.
Ai fini dell'istruttoria è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:

1.1 diritto di reimpianto, autorizzazione al reimpianto anticipato, autorizzazione all'acquisizione di diritto di reimpianto;
1.2 notifica di estirpazione e/o notifica di reimpianto anticipato, oppure istanza di acquisizione del diritto di reimpianto, solo qualora il diritto provenga da una provincia veneta. In tal caso l'inserimento in graduatoria delle domande ritenute ammissibili avverrà sulla base delle informazioni contenute nelle autorizzazioni all'estirpazione, nelle autorizzazione al reimpianto anticipato e nelle autorizzazione alla stipula della scrittura privata di trasferimento del diritto.

Qualora se ne renda necessario Avepa potrà chiedere nel corso dell'istruttoria la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'istruttoria stessa.
L'esame della pratica si conclude con un giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità della domanda al premio; tale giudizio va riportato su un verbale-lista di controllo che contiene di norma i seguenti elementi:

a) i dati identificativi del richiedente e dell'azienda agricola;
b) la superficie oggetto dell'intervento e l'importo richiesto, distinti per misura e per livello del sostegno;

c) la valutazione tecnico economica dell'intervento previsto, con particolare riferimento alla compatibilità con gli indirizzi del piano relativi al bacino omogeneo viticolo di competenza;
d) la superficie ammissibile a contributo e il relativo importo, distinti per misura e per livello di sostegno;
e) l'importo complessivo unitario del contributo che non deve superare il livello massimale iniziale per ettaro assegnato dalla Comunità;
f) le motivazioni all'eventuale riduzione del premio originariamente previsto dal beneficiario;
g) le priorità, preferenze e precedenze;
h) il giudizio finale, con eventuali prescrizioni e vincoli.

Nel caso degli organismi richiedenti – beneficiari vanno riportati nel verbale anche i dati di tutti i soci aderenti al progetto.

Nei casi in cui le iniziative siano giudicate non ammissibili o siano reiettate per carenza di documentazione o per la mancata presentazione delle integrazioni previste, Avepa ne dà comunicazione ai richiedenti, indicando, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'esclusione, fornendo altresì le modalità per procedere all'eventuale ricorso.

La fase istruttoria si conclude entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Graduatoria delle istanze

Al fine di selezionare le domande finanziabili sulla base della dotazione finanziaria annuale viene predisposta una graduatoria regionale unica, realizzata in funzione delle seguenti priorità e preferenze:

a) vigneto atto a produrre vini a DOCG e DOC,
   punti 20;
b) incremento di almeno il 20% della densità minima di ceppi per ettaro prevista per ciascun bacino,
   punti 10;
c) effettuazione contemporanea di due o più tipologie di intervento,
   punti 8;
d) approvazione delle istanze relative alle seguenti misure del Piano di sviluppo rurale, periodo 2000-2006, che abbiano attinenza con la coltivazione del vigneto:
   i) misura 1 "Investimenti nelle aziende agricole",
      punti 8;
   ii) misura 6 "Agroambiente",
      punti 4;
e) condizione di giovane imprenditore,
   punti 3;
f) presenza di giovani coadiuvanti, ai sensi della normativa vigente:
   punti 2;
g) inclusione della superficie in territori a parco regionale, interregionale o statale
   punti 1.

A parità di punteggio, hanno precedenza le istanze relative a reimpianti di vigneti colpiti da flavescenza dorata nella misura almeno del 20% dei ceppi, come da accertamento del competente Servizio fitosanitario regionale.
Parimenti, costituisce titolo di precedenza la minore superficie a premio, procedendo dalle istanze che presentano la minore estensione verso quelle con l'estensione maggiore.
Per quanto riguarda le istanze presentate dagli organismi richiedenti – beneficiari, figurano in graduatoria i singoli associati con le relative priorità e preferenze.
Avepa entro i 105 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande approva la graduatoria regionale delle domande ammissibili redatta secondo le priorità e le preferenze sopra individuate.
Avepa provvede altresì, anche in un secondo momento, ad individuare le ditte ammesse ai benefici, sulla base della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'art. 14 del Reg. CE 1493/99 e fino ad esaurimento dei fondi.
I fondi sono concessi sulla base della posizione assunta dall'iniziativa in graduatoria, seguendo l'ordine decrescente fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento.
Avverso tale provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso nei termini definiti dal manuale delle procedure di Avepa.
Mentre la comunicazione di ammissibilità nel caso del conduttore richiedente e del conduttore inserito in un progetto coordinato, è indirizzata ai singoli beneficiari aventi titolo, nel caso degli associati agli organismi richiedenti – beneficiari tale comunicazione è indirizzata all'organismo per tutti i propri soci inseriti in graduatoria.
Con riferimento alle iniziative finanziate, la comunicazione di Avepa contiene almeno i seguenti elementi:

a) il numero e la data del decreto di Avepa che ha approvato la graduatoria;
b) la superficie ammessa all'aiuto, distinta per misura e per livello di sostegno e l'ammontare del contributo concesso;
c) la descrizione degli interventi ammessi, le motivazioni che hanno determinato eventuali riduzioni della spesa prevista e le eventuali prescrizioni e adempimenti a carico del beneficiario;
d) il termine entro il quale deve essere concluso l'impianto e presentata la documentazione per la rendicontazione finale;
e) le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

Le aziende, le cui istanze risultano finanziabili e che hanno iniziato i lavori, fanno pervenire la documentazione relativa al pagamento anticipato dell'aiuto secondo le modalità ed entro i termini fissati da Avepa.
Nel caso degli organismi richiedenti – beneficiari, la documentazione di cui sopra ed i relativi impegni sono sottoscritti dal legale rappresentante della stessa.
Qualora l'azienda beneficiaria non produca la documentazione prevista entro i termini fissati da Avepa, l'Agenzia adotta il provvedimento di decadenza dai benefici dei soggetti inadempienti e, in base alle risorse disponibili, individua le ulteriori istanze ammissibili presenti in graduatoria.
Avepa notifica al soggetto la decadenza dal finanziamento e comunica, con le medesime modalità, ai soggetti subentrati l'amissibilità al finanziamento delle iniziative approvate.

Qualora, anche dopo la fase di ripescaggio o l'assegnazione di ulteriori risorse ai sensi dell'art. 16, par. 1, lett. c) del Reg. CE 1227/00, vi siano iniziative ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi, Avepa notifica al richiedente l'esclusione dal finanziamento, fornendone la motivazione e indicando le modalità per la presentazione della domanda al bando successivo.

In questo caso, il richiedente può fare riferimento alla documentazione già presentata, avendo cura eventualmente di integrare o sostituire la documentazione a suo tempo consegnata.

L'ammissibilità comunque non dà diritto all'acquisizione di punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria nel successivo bando.

Il richiedente è tenuto, pena la perdita dei benefici, ad acquisire preventivamente l'autorizzazione di Avepa per ogni eventuale variante al progetto che intenda eseguire.

Pagamento anticipato dell'aiuto

La liquidazione dell'aiuto avviene tramite la modalità del pagamento anticipato, come ammesso dall'art. 15bis, par. 2, del Reg. (CE) 1227/00.

Il beneficiario, dopo aver iniziato le operazioni per la realizzazione dell'impianto, presenta ad Avepa la richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, corredata dei seguenti documenti:

a) Dichiarazione contestuale, resa ai sensi del DPR 445/00, di:
   i) avvenuto inizio dei lavori;
   ii) impegno a concludere gli stessi entro le due campagne successive alla presentazione della richiesta di pagamento anticipato;
   iii) essere a conoscenza di quanto previsto all'art. 15bis, del Reg 1227/00 secondo cui il conduttore beneficiario rimborsa l'intero sostegno ricevuto in caso di mancata realizzazione dell'impianto;
b) Costituzione di una garanzia fidejussoria di importo pari al 120% dell'aiuto concedibile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Avepa.

La garanzia deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da Avepa ed essere valida per l'intera durata dell'iniziativa.

Per le domande di aiuto relative agli interventi pluriaziendali la documentazione relativa viene presentata tramite l'organismo coordinatore.

Realizzazione delle opere

Il beneficiario delle provvidenze comunitarie previste dalla presente misura è tenuto a:

a) iniziare i lavori di realizzazione del vigneto successivamente alla data di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili
b) concludere i lavori di realizzazione del vigneto, entro due campagne successive alla presentazione della richiesta del pagamento anticipato, anche nel caso di ricorso al reimpianto anticipato;
c) presentare, entro il medesimo termine, istanza di iscrizione della superficie del vigneto agli albi o elenchi, questi ultimi ove previsto, secondo le modalità previste dalla DGR 2257/03;
d) predisporre il "fascicolo" della documentazione relativa all'intervento.

Gli organismi richiedenti – beneficiari si devono fare carico del rispetto di detti obblighi, pena la perdita dei benefici.
Ad avvenuta realizzazione dell'impianto e adempiuto alle disposizioni di cui alle precedenti lett. c) e d), il conduttore, utilizzando l'apposito modello, presenta la richiesta di collaudo dei lavori e di contestuale svincolo della garanzia fideiussoria.
Avepa dopo aver effettuato le necessarie verifiche, provvede a rilasciare idonea attestazione al beneficiario ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, provvedendo altresì alle variazioni dello schedario e degli albi o elenchi.
E' consentito nel corso del periodo di validità della fideiussione, che l'organismo richiedente – beneficiario sostituisca con altri soci eventuali soggetti che rinuncino all'iniziativa, a condizione che chi subentra si assuma i vincoli imposti dal presente Piano, e che comunque le operazioni non prevedano un livello di aiuti inferiore rispetto a quello previsto per il soggetto rinunciante.
I vigneti che hanno beneficiato delle provvidenze recate dal Piano di ristrutturazione, non possono essere distolti dall'impiego e dalla destinazione, senza giusta causa, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di finanziamento.

Diminuzione o revoca del contributo

Se trascorso il periodo massimo consentito per la realizzazione delle opere e a seguito di sopralluoghi in loco, regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato, viene constatato definitivamente che l'esecuzione dell'impianto non é stata attuata, entro le scadenze previste, per almeno l'80% della superficie finanziata, Avepa avvia il procedimento di revoca del contributo erogato
Nel caso della realizzazione di opere relative a superfici superiori all' 80%, l'aiuto percepito verrà decurtato di un importo pari al doppio rispetto all'aiuto relativo alla superficie non realizzata, fermo restando quanto previsto al paragrafo 3, dell'articolo 15bis del Reg. CE 1227/00.
La suddetta diminuzione non si applica qualora vengano invocate e accertate le cause di forza maggiore o quando, per la determinazione della superficie il beneficiario comprovi di essersi interamente basato su informazioni ufficiali riconosciute dai competenti uffici.
Qualora si constati che la superficie effettivamente reimpiantata è superiore a quella ammessa ai benefici, ai fini del calcolo dell'aiuto viene presa in considerazione la sola superficie finanziata, fermo restando l'obbligo per quella eccedente di dimostrare la regolarità ai fini del rispetto delle norme sul potenziale viticolo.
Qualora i lavori eseguiti siano difformi dai lavori ammessi ai benefici in quanto il richiedente ha utilizzato, totalmente o anche parzialmente, materiale usato di provenienza aziendale, l'importo dell'aiuto forfettario è ridotto dell'importo di 1.032,91 €/ettaro, come indicato al capitolo " livelli del sostegno per ettaro ".

6. Le attività orizzontali al piano

Modifiche al piano

In considerazione della valutazione degli indicatori fisici e finanziari prevista dal Piano stesso nonché del verificarsi di fenomeni mercantili imprevisti, si può prevedere che il Piano possa subire degli adeguamenti in corso di attuazione.
In particolare, ciò si potrà rendere necessario in relazione all'intensità dell'aiuto, ai vincoli posti per l'accesso all'aiuto, al funzionamento dello strumento della graduatoria e per quanto riguarda l'andamento della spesa.

Sorveglianza

I beneficiari o gli organismi coordinatori nel caso di interventi pluriaziendali, sono tenuti a fornire le informazioni relative all'avanzamento fisico delle misure, secondo uno schema che verrà predisposto da Avepa.
La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione al beneficiario con le modalità della revoca, la decadenza totale di quanto concesso.
Avepa è tenuta a riscontrare la compatibilità dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei beneficiari con quelle in proprio possesso.

Controlli

Le attività di controllo relative alle domande di aiuto sono svolte da Avepa in conformità alle modalità previste nel proprio "*manuale delle procedure, controlli e sanzioni per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti*" e dal Regolamento CE 2729/00, recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo.
Ai fini dei controlli, le singole aziende beneficiarie o gli organismi coordinatori, nel caso di interventi pluriaziendali, sono tenuti a predisporre e conservare per ciascuna istanza, in un apposito "fascicolo", almeno la seguente documentazione relativa l'intervento, in originale o copia:

a) il diritto all'impianto, ai sensi della normativa vigente;
b) l'estratto di mappa della superficie interessata ai lavori o la documentazione tecnica presentata agli uffici catastali oppure ancora la stampa tecnica relativa al riscontro sul GIS;
c) i prospetti riepilogativi di calcolo per la determinazione della superficie ammessa ai benefici;
d) i documenti fiscali di acquisto dei materiali impiegati e servizi per la realizzazione dell'impianto;
e) la copia delle certificazioni catastali aggiornate.

Nell'effettuare i controlli previsti nel presente atto, si possono considerare elegibili le spese sostenute per lavori realizzati successivamente all'approvazione "*della graduatoria regionale delle domande ammissibili*"
Qualora il conduttore, che presenta istanza di aiuto, sia soggetto diverso dal proprietario, cui si riferiscono le certificazioni catastali di cui alla suddetta lett. e), deve essere comprovato il titolo di conduzione dei terreni interessati all'impianto, con la copia conforme del titolo regolarmente registrato, ai sensi della normativa vigente.
Nel caso di comproprietà, è necessaria una delega espressa da parte degli altri proprietari a favore del conduttore beneficiario, autenticata nelle forme di legge, a presentare domanda e a riscuotere i benefici.

Nell'ipotesi che il conduttore, al momento di presentazione della domanda, non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione, egli è tenuto a produrre autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante, con impegno ad assolvere gli obblighi di cui alla legge 448/98.

Tale autocertificazione deve attestare che il dichiarante è il legittimo conduttore dei terreni, gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio e fine del contratto e la superficie oggetto del contratto, specificando, sotto la propria responsabilità, il titolo di conduzione e i motivi per cui è necessario ricorre all'autocertificazione.

Esclusioni e decadenze

Qualora Avepa accerti la insussistenza o il venire meno dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione dell'aiuto, pronuncia la esclusione o la decadenza dai benefici del presente Piano.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, l'esclusione o la decadenza devono essere adeguatamente motivate, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno determinata; dovranno essere altresì indicate le modalità per l'impugnazione dell'atto medesimo.

Sanzioni

Nel caso in cui vengano accertate le infrazioni relative al potenziale viticolo si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Norme generali

Per quanto non previsto nel presente Piano si fa riferimento alle norme contenute al Capo III del regolamento 1493/99, al Capo IV del regolamento 1227/00 ed alle disposizioni applicative inerenti il controllo del potenziale viticolo contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/03, nonchè alle disposizioni impartite in applicazione al Piano di sviluppo rurale.

Qualora Avepa accerti un fatto che possa configurarsi quale reato, provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria